

# Statuto del Fondo nazionale svizzero (FNS) del 10 maggio 2023

## Indice

Costituzione

Preambolo

Sezione I – Scopo e principi

Sezione II – Organizzazione

Sezione III – Finanze

Sezione IV – Disposizioni finali

*Nota: nel presente statuto i termini di genere maschile (ad es. delegato, direttore, esperto, presidente, rappresentante, ricercatore, vicepresidente) si riferiscono a persone di qualunque genere.*

## **Costituzione**

Il 1° agosto 1952 la Società elvetica di scienze naturali, l'Accademia svizzera delle scienze mediche, la Società svizzera di scienze morali, l'Associazione svizzera dei giuristi e la Società svizzera di statistica e d'economia politica hanno costituito il **Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica**, una fondazione ai sensi dell'articolo 80 segg. del Codice civile, con sede a Berna. La fondazione è soggetta alla vigilanza della Confederazione. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio federale. L'obbligo di approvazione vale anche per determinati regolamenti nel quadro delle disposizioni legali.

## **Preambolo**

Consapevole che:

- la ricerca sulla natura, la vita, la società e la cultura permettono la conoscenza e il progresso,
  - una ricerca scientifica di alta qualità ed eticamente responsabile è indispensabile per il benessere degli esseri umani, la creazione di basi vitali sostenibili, una società solidale e lo sviluppo tecnologico,
  - i successi nella ricerca che migliorano le capacità d'innovazione richiedono indipendenza e credibilità,
  - la ricerca che persegue l'efficacia sceglie collaborazioni lungimiranti, interdisciplinari e internazionali,
  - la promozione pubblica della ricerca da parte della Confederazione e la promozione della competitività della ricerca sono un pilastro del successo della Svizzera come sede di attività scientifiche e di ricerca,
- il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (qui appresso FNS) in quanto organizzazione della scienza per la scienza si dota del seguente statuto.

## **Sezione I – Scopo e principi**

### **Articolo 1 Scopo**

<sup>1</sup> Il Fondo nazionale svizzero (FNS) promuove l'eccellenza nella ricerca scientifica.

<sup>2</sup> Rafforza la piazza scientifica svizzera favorendo la competitività e l'interconnessione della ricerca sul piano nazionale e internazionale.

<sup>3</sup> Svolge i suoi compiti impegnandosi per lo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente e per le pari opportunità.

### **Articolo 2 Principi**

<sup>1</sup> Il FNS promuove progetti di ricerca e provvedimenti che trasmettono e accrescono il valore e l'utilità della ricerca. Tiene conto delle necessità del settore della ricerca scientifica e ne promuove la diversità. Gli ambiti scientifici godono di pari considerazione.

<sup>2</sup> Assegna particolare rilievo alla promozione della ricerca di base e delle nuove leve della scienza.

<sup>3</sup> Accorda sussidi di promozione secondo criteri di qualità scientifica e nel quadro di procedure di assegnazione eque e trasparenti.

<sup>4</sup> Non promuove i progetti di ricerca e i provvedimenti che perseguono direttamente scopi commerciali.

<sup>5</sup> Può versare quote associative a organizzazioni nazionali o internazionali. Non impiega i sussidi federali per altre elargizioni come l'accumulazione di capitale.

<sup>6</sup> Svolge i suoi compiti in modo autonomo.

## **Sezione II – Organizzazione**

### **Articolo 3 Organi**

Gli organi del FNS sono:

- a. il Consiglio di fondazione;
- b. il Consiglio della ricerca;
- c. l'Assemblea dei delegati;
- d. il Comitato di direzione;
- e. l'ufficio di revisione.

### **Articolo 4 Principi generali concernenti gli organi**

<sup>1</sup> La composizione degli organi viene stabilita in modo trasparente e secondo criteri di competenza e pluralismo.

<sup>2</sup> I membri degli organi si ricusano negli oggetti che causano un conflitto d'interesse.

<sup>3</sup> Ricevono per le loro attività un compenso adeguato.

<sup>4</sup> Per motivi importanti possono essere revocati in qualsiasi momento.

## **Articolo 5 Consiglio di fondazione: composizione, elezione, durata del mandato**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione consta di almeno 6 e al massimo 10 membri. Ne fanno parte:<sup>1</sup>

- a. il presidente, eletto dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di fondazione;
- b. almeno 5 e al massimo 9 membri con diritto di voto, eletti dal Consiglio di fondazione su proposta della commissione di nomina del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> La commissione di nomina del Consiglio di fondazione è composta da membri del Consiglio di fondazione, del Consiglio della ricerca, dell'Assemblea dei delegati e da almeno un esperto esterno.

<sup>3</sup> Possono essere eletti nel Consiglio di fondazione coloro che hanno un legame con lo scopo della fondazione e che sono in grado di apportare competenze specifiche alla direzione della fondazione. È garantita un'equa rappresentanza di genere. Fanno parte del Consiglio di fondazione almeno tre donne e tre uomini.

<sup>4</sup> Il Consiglio di fondazione ha maturato una vasta esperienza in materia di scienza e ricerca; dispone inoltre di conoscenze comprovate nei settori dell'economia, del diritto e della politica. Almeno la metà dei suoi membri ha svolto importanti attività di ricerca e conosce approfonditamente ciò che avviene in Svizzera nell'ambito della ricerca.

<sup>5</sup> Elege un vicepresidente scegliendo tra i propri membri. Il vicepresidente possiede un'esperienza comprovata nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Per il resto il Consiglio di fondazione si organizza autonomamente.

<sup>6</sup> I membri del Consiglio di fondazione di cui al capoverso 1 lettere a e b sono in carica quattro anni. Possono essere rieletti una sola volta.

<sup>7</sup> Per motivi importanti e con il consenso di due terzi dei membri, il Consiglio di fondazione può revocare membri in qualsiasi momento. Il Consiglio di fondazione può presentare una richiesta di revoca al Consiglio federale, che per essere valida deve raccogliere il consenso di due terzi dei membri.

## **Articolo 6 Consiglio di fondazione: attribuzioni**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore del FNS.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione:

- a. assume la direzione generale della fondazione e vigila sul perseguimento dello scopo della fondazione e sull'operato degli organi;
- b. approva, su proposta del Consiglio della ricerca, il programma pluriennale da sottoporre al Consiglio federale;
- c. conclude, su proposta del Consiglio della ricerca, la convenzione sulle prestazioni con la SEFRI;
- d. decide la strategia generale in materia di partenariati e cooperazioni;
- e. delibera, d'intesa con il Consiglio della ricerca, in materia di prese di posizione e consultazioni particolarmente rilevanti ai fini della promozione della ricerca;
- f. delibera, d'intesa con il Consiglio della ricerca, in materia di prese di posizione sulle valutazioni del FNS da parte di terzi;

---

<sup>1</sup> Modificato per decisione del Consiglio di fondazione del 27 maggio 2025, approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2025, entrato in vigore il 27 maggio 2025.

- g. approva il preventivo, il consuntivo e il rapporto annuale;
- h. istituisce la commissione di nomina del Consiglio di fondazione, elegge su proposta di quest'ultima i membri del Consiglio di fondazione ed emana le disposizioni relative al rinnovo di quest'ultimo;
- i. istituisce la commissione di nomina del Consiglio della ricerca, elegge su proposta di quest'ultima i membri del Consiglio della ricerca ed emana le disposizioni relative all'elezione nel Consiglio della ricerca;
- j. elegge il presidente del Consiglio della ricerca;
- k. elegge, su proposta del Consiglio della ricerca, i membri del Comitato del Consiglio della ricerca;
- l. elegge il direttore, d'intesa con il presidente del Consiglio della ricerca, e approva la nomina da parte di questi dei restanti membri del Comitato di direzione;
- m. istituisce un comitato di conformità per le attività scientifiche del FNS nonché una revisione interna e ne definisce le attività;
- n. può istituire un comitato scientifico (*advisory board*) che presta consulenza al Consiglio di fondazione e al Consiglio della ricerca;
- o. istituisce, se necessario, comitati e organi con incarichi attinenti alla sua sfera di competenza;
- p. delibera, previa approvazione del Consiglio federale e con il consenso di tre quarti dei votanti, in materia di modifica dello statuto;
- q. emana, su proposta del Consiglio della ricerca e previa approvazione del Consiglio federale, il regolamento sui sussidi e il regolamento generale (regolamento *overhead*);
- r. approva il regolamento organizzativo del Consiglio della ricerca emanato da quest'ultimo;
- s. approva il regolamento del personale della segreteria emanato dal Comitato di direzione;
- t. fissa le indennità dei membri degli organi e degli esperti esterni;
- u. disciplina il diritto di firmare e il diritto di rappresentare dei membri degli organi statutari;
- v. decide in materia di aumenti del capitale della fondazione;
- w. emana le disposizioni e delibera in materia di strategia di investimento e di impiego di donazioni private;
- x. elegge l'ufficio di revisione;
- y. per il resto definisce nel regolamento della fondazione la propria organizzazione e le proprie competenze.

<sup>3</sup> Il Consiglio di fondazione può affidare determinati affari ai propri membri, a comitati o ad altri organi, che li svolgono in modo autonomo.

#### **Articolo 7 Consiglio di fondazione: funzionamento**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente ogniqualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno.

<sup>2</sup> In caso di impedimento il presidente è rappresentato dal vicepresidente. Per il resto il Consiglio di fondazione stabilisce autonomamente competenze e funzionamento.

<sup>3</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare se la metà dei membri partecipa alla riunione. Delibera la maggioranza semplice; in caso di parità decide il presidente. Il Consiglio di fondazione può inasprire i requisiti della deliberazione e prevedere una maggioranza qualificata.

<sup>4</sup> Per il resto il Consiglio di fondazione definisce nel regolamento della fondazione i dettagli della sua organizzazione e della deliberazione.

### **Articolo 8 Consiglio di fondazione: composizione, elezione, durata della carica**

<sup>1</sup> Il Consiglio della ricerca consta di almeno 30 e al massimo 80 membri. Ne fanno parte:

- a. un presidente, eletto dal Consiglio di fondazione;
- b. il Comitato del Consiglio della ricerca, eletto dal Consiglio di fondazione (articolo 10);
- c. i membri restanti, eletti dal Consiglio di fondazione su proposta della commissione di nomina del Consiglio della ricerca.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione istituisce una commissione di nomina che gli sottopone proposte di candidatura per il presidente e garantisce che venga sentito il Consiglio della ricerca.

<sup>3</sup> La commissione di nomina del Consiglio della ricerca è composta da membri del Consiglio di fondazione, del Consiglio della ricerca, dell'Assemblea dei delegati e da almeno un esperto esterno. I membri internazionali sono adeguatamente rappresentati.

<sup>4</sup> Sono eleggibili nel Consiglio della ricerca coloro che sono in possesso di eccellenti qualifiche ed esperienza nell'ambito scientifico e di conoscenze specifiche nella sfera di competenza del Consiglio della ricerca. Si elegge il Consiglio della ricerca tenendo conto:

- a. della necessità di rappresentare la varietà degli ambiti scientifici, delle culture disciplinari e dei temi scientifici,
- b. di soddisfare il fabbisogno di competenze strategiche in materia di promozione della ricerca,
- c. di rappresentare adeguatamente i giovani ricercatori come pure coloro che hanno maturato esperienza nell'ambito della ricerca e in quello professionale, oppure in quello della ricerca applicata, e
- d. di garantire un'equa rappresentanza di genere.

<sup>5</sup> I membri del Consiglio della ricerca sono in carica quattro anni. Possono essere rieletti una sola volta. Nel caso del presidente il periodo di carica in qualità di membro secondo il capoverso 1 lettera b non viene conteggiato.

<sup>6</sup> Il presidente può essere impiegato dal FNS a tempo pieno o parziale. Il Consiglio della ricerca definisce i dettagli nel suo regolamento organizzativo.

<sup>7</sup> Per motivi importanti e con il consenso di due terzi dei membri, il Consiglio di fondazione può revocare membri del Consiglio della ricerca in qualsiasi momento. Il Consiglio della ricerca può presentare una richiesta di revoca al Consiglio di fondazione. I dettagli della revoca sono disciplinati nel regolamento della fondazione.

<sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione stabilisce nel regolamento di fondazione quali offerte di promozione sono accessibili ai membri del Consiglio della ricerca mentre sono in carica. Tramite le disposizioni

concernenti le indennità il Consiglio di fondazione può prevedere provvedimenti finalizzati a compensare gli svantaggi dovuti all'impossibilità di presentare domande di sussidio.

### **Articolo 9 Consiglio della ricerca: attribuzioni**

<sup>1</sup> Il Consiglio della ricerca è l'organo scientifico del FNS.

<sup>2</sup> Il Consiglio della ricerca:

- a. è responsabile della valutazione scientifica delle domande di sussidio e decide al riguardo;
- b. è responsabile e delibera in materia di politica e indirizzo della promozione. Se la politica di promozione è inclusa nel programma pluriennale e nella convenzione di prestazioni con la SEFRI o nella strategia generale concernente partenariati e cooperazioni, sottopone le proposte al Consiglio di fondazione;
- c. delibera e sottopone alla Confederazione i piani periodici per l'impiego dei mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione (piano di promozione);
- d. delibera l'attuazione strategica della pianificazione approvata dalla Confederazione (piano d'azione);
- e. decide, d'intesa con il Consiglio di fondazione, in materia di prese di posizione e consultazioni particolarmente rilevanti ai fini della promozione della ricerca;
- f. delibera l'assunzione di mandati di valutazione per terzi e sulle valutazioni degli strumenti e dei provvedimenti di promozione. Prende posizione, d'intesa con il Consiglio di fondazione, sulle valutazioni del FNS da parte di terzi;
- g. decide e sottopone alla Confederazione i mandati e i programmi di promozione assegnati;
- h. stabilisce gli strumenti di promozione ed emana le disposizioni relative all'applicazione del regolamento sui sussidi;
- i. attribuisce i mezzi finanziari nel quadro delle proposte approvate dalla Confederazione;
- j. garantisce la qualità della procedura di assegnazione, delle decisioni di promozione e della valorizzazione delle attività di promozione;
- k. istituisce e supervisiona organi e gruppi di lavoro; in particolare elegge i comitati di valutazione (*panel*);
- l. può delegare diritti a questi organi, in particolare il diritto di proporre e il diritto di decidere in materia di promozione;
- m. propone al Consiglio di fondazione l'emanazione di disposizioni fondamentali relative alla promozione con mezzi finanziari della Confederazione, in particolare il regolamento sui sussidi e il regolamento *overhead*;
- n. riferisce almeno una volta all'anno in merito alle sue attività al Consiglio di fondazione;
- o. rappresenta il FNS nei confronti di interlocutori esterni per ciò che concerne la politica di ricerca, le direttive sulla promozione e i temi di rilevanza scientifica;
- p. allaccia partenariati e cooperazioni nei settori della promozione della ricerca e in relazione a temi scientifici, tenendo conto della strategia globale del Consiglio di fondazione;
- q. disciplina i dettagli della propria organizzazione, le competenze e la deliberazione in un proprio regolamento organizzativo, che sottopone per ratifica al Consiglio di fondazione.

**Articolo 10 Comitato del Consiglio della ricerca: composizione, elezione, durata della carica**

<sup>1</sup> Il Comitato è l'organo direttivo del Consiglio della ricerca. Consta di almeno 6 e al massimo 7 membri. Ne fanno parte:

- a. il presidente, eletto dal Consiglio di fondazione (articolo 8);
- b. due vicepresidenti, eletti dal Consiglio di fondazione su proposta del Comitato del Consiglio della ricerca;
- c. almeno due e al massimo tre altri membri, eletti dal Consiglio di fondazione su proposta del Comitato del Consiglio della ricerca;
- d. il direttore, in qualità di membro senza diritto di voto.

<sup>2</sup> Il Comitato del Consiglio della ricerca garantisce che per le proposte di cui al capoverso 1 lettera b vengano consultati i membri del Consiglio della ricerca. Le proposte discordanti del presidente vanno presentate separatamente. Le proposte per i vicepresidenti richiedono il consenso del presidente.

<sup>3</sup> I membri del Comitato del Consiglio della ricerca sono in carica quattro anni. Possono essere rieletti una sola volta. Il periodo di carica secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c non viene conteggiato.

<sup>4</sup> L'articolo 8 capoversi 6–8 si applica anche al Comitato del Consiglio della ricerca.

**Articolo 11 Comitato del Consiglio della ricerca: attribuzioni**

<sup>1</sup> Il Comitato del Consiglio della ricerca dirige gli affari del Consiglio della ricerca. Assume le attribuzioni del Consiglio della ricerca (articolo 9) e si avvale del diritto di deliberare, richiedere e proporre spettante a quest'ultimo, se lo statuto, il regolamento della fondazione o il regolamento organizzativo del Consiglio di fondazione non prevedono altrimenti.

<sup>2</sup> Organizza il Consiglio della ricerca, decide in materia di ripartizione delle attribuzioni tra il Comitato stesso, i membri del Consiglio della ricerca e gli organi del Consiglio della ricerca; vigila sulla qualità e l'equità della procedura di assegnazione. Può affidare al Comitato di direzione e agli organi da questo istituiti la gestione autonoma di determinati affari.

<sup>3</sup> Il Comitato del Consiglio della ricerca garantisce la collaborazione con gli altri organi come segue:

- a. riferisce al Consiglio di fondazione sull'attività del Consiglio della ricerca;
- b. è il principale interlocutore dell'Assemblea dei delegati e assicura la collaborazione con quest'ultima. La consulta soprattutto quando decide in materia di politica di promozione.
- c. garantisce la collaborazione con il Comitato di direzione avvalendosi soprattutto della presenza del direttore, in qualità di membro, nel Comitato del Consiglio della ricerca.

<sup>4</sup> Persegue soluzioni consensuali con gli altri organi per quanto attiene alla politica di promozione.

<sup>5</sup> I membri del Comitato del Consiglio della ricerca rappresentano quest'ultimo, nella sua sfera di competenza, nei confronti di interlocutori esterni.

**Articolo 12 Consiglio della ricerca e Comitato del Consiglio della ricerca: funzionamento**

<sup>1</sup> Il Consiglio della ricerca e il suo Comitato si riuniscono regolarmente su invito del presidente del Consiglio della ricerca. Possono inoltre essere indette riunioni in seno ai due organi in caso di urgenza o su richiesta motivata da parte dei membri del Consiglio della ricerca.

<sup>2</sup> In caso di impedimento il presidente è rappresentato da un vicepresidente.

<sup>3</sup> Il Consiglio della ricerca e i suoi organi possono deliberare se metà dei membri partecipa alla riunione. Gli organi del Consiglio della ricerca deliberano a maggioranza semplice; in caso di parità decide la persona che presiede. Il Consiglio della ricerca può, per determinati affari, inasprire i requisiti della deliberazione e prevedere una maggioranza qualificata.

### **Articolo 13 Assemblea dei delegati: composizione, nomina, durata della carica**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati consta al massimo di 40 membri.

<sup>2</sup> In seno all'Assemblea dei delegati sono rappresentate le seguenti organizzazioni scientifiche, con i seggi corrispondenti:

- a. le scuole universitarie cantonali, ciascuna con un seggio;
- b. i politecnici federali (PF), ciascuno con un seggio;
- c. le scuole universitarie professionali di diritto pubblico, ciascuna con un seggio;
- d. gli istituti di ricerca del settore dei PF, complessivamente con un seggio;
- e. le alte scuole pedagogiche, complessivamente con due seggi;
- f. le accademie svizzere delle scienze, complessivamente con quattro seggi;
- g. le associazioni delle nuove leve scientifiche, complessivamente con tre seggi;
- h. altre organizzazioni scientifiche, in particolare i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni e strutture di ricerca accreditate, complessivamente con al massimo cinque seggi.

<sup>3</sup> Le organizzazioni scientifiche di cui al capoverso 2 lettere a–f designano autonomamente i propri delegati.

<sup>4</sup> L'Assemblea dei delegati elegge i rappresentanti conformemente al capoverso 2 lettere g e h.

<sup>5</sup> Li elegge badando a un'equa rappresentanza di genere.

<sup>6</sup> Le nuove scuole universitarie di cui al capoverso 2 lettere a–c delegano un membro ciascuna. Fino al raggiungimento del numero massimo autorizzato di membri secondo il capoverso 1, il Consiglio di fondazione può ammettere in seno all'Assemblea dei delegati altri delegati delle organizzazioni scientifiche di cui al capoverso 2 lettere d–f, per tenere conto di cambiamenti rilevanti riguardo agli interessi di dette organizzazioni in rapporto con l'attività del FNS.

<sup>7</sup> L'Assemblea dei delegati elegge il presidente nonché il vicepresidente scegliendoli tra i propri membri. Il presidente e il vicepresidente formano con altri due membri l'ufficio dell'Assemblea dei delegati.

<sup>8</sup> I membri dell'Assemblea dei delegati sono in carica quattro anni. Possono essere rieletti una sola volta.

<sup>9</sup> Per motivi importanti e con il consenso di due terzi dei membri, il Consiglio di fondazione può revocare membri dell'Assemblea dei delegati in qualsiasi momento. L'Assemblea dei delegati può presentare al Consiglio di fondazione una richiesta di revoca deliberata dalla maggioranza. I dettagli della revoca sono disciplinati nel regolamento della fondazione.

#### **Articolo 14 Assemblea dei delegati: attribuzioni**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati svolge un ruolo consultivo, ha il diritto di partecipare e comunica in particolare con il Comitato del Consiglio della ricerca.

<sup>2</sup> I membri dell'Assemblea dei delegati rappresentano gli interessi dei beneficiari dei sussidi del FNS come pure delle istituzioni e delle organizzazioni interessate dal settore d'attività del FNS. L'Assemblea dei delegati contribuisce a adeguare l'orientamento e le offerte del FNS ai bisogni della comunità scientifica.

<sup>3</sup> L'Assemblea dei delegati:

- a. ha il diritto di prendere posizione sul programma pluriennale del FNS e in questa materia può emanare raccomandazioni. Per motivi importanti può rinviare il programma al Consiglio della ricerca affinché lo riveda;
- b. può farsi rappresentare in gruppi di lavoro che preparano il programma pluriennale;
- c. viene sentita in merito ad adeguamenti, orientamenti e innovazioni principali dell'offerta di promozione del FNS;
- d. può avanzare proposte concernenti l'orientamento strategico del FNS (diritto d'iniziativa);
- e. delega ad alcuni membri la partecipazione alla commissione di nomina del Consiglio di fondazione e alla commissione di nomina del Consiglio della ricerca;
- f. delega ad alcuni membri la partecipazione ad altri organi e gruppi di lavoro;
- g. viene informata periodicamente sugli affari e gli sviluppi importanti nel FNS e trasmette queste informazioni alle organizzazioni rappresentate.

<sup>4</sup> Il FNS prende in considerazione i pareri e le proposte di cui al capoverso 3 lettere c e d ai fini del suo orientamento strategico.

<sup>5</sup> I dettagli sull'adempimento delle attribuzioni dell'Assemblea dei delegati sono disciplinati nel regolamento della fondazione dal Consiglio di fondazione.

#### **Articolo 15 Assemblea dei delegati: funzionamento**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria su invito del presidente. Se necessario possono essere convocate altre riunioni. Tra una riunione e l'altra possono svolgersi consultazioni scritte tra i membri dell'Assemblea dei delegati.

<sup>2</sup> In caso di impedimento il presidente è rappresentato dal vicepresidente.

<sup>3</sup> L'Assemblea dei delegati può deliberare se la metà dei membri partecipa alla riunione. Delibera la maggioranza semplice; in caso di parità decide il presidente. Il regolamento della fondazione disciplina i dettagli dell'organizzazione e della deliberazione.

#### **Articolo 16 Comitato di direzione: elezione e composizione**

<sup>1</sup> Il Comitato di direzione consta di almeno tre membri. Ne fanno parte:

- a. un direttore, eletto dal Consiglio di fondazione e dal presidente del Consiglio della ricerca;
- b. almeno altri due membri, nominati dal direttore con l'approvazione del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione istituisce una commissione di nomina che gli sottopone proposte per la carica di direttore. Il Consiglio di fondazione stabilisce le condizioni di assunzione del direttore.

<sup>3</sup> Il direttore nomina i membri del Comitato di direzione badando a un'equa rappresentanza di genere.

<sup>4</sup> È a capo del Comitato di direzione.

<sup>5</sup> È subordinato al presidente del Consiglio di fondazione.

<sup>6</sup> Fa parte, con voto consultivo, del Comitato del Consiglio della ricerca.

<sup>7</sup> Per motivi importanti e con il consenso di due terzi dei membri, il Consiglio di fondazione può revocare membri del Comitato di direzione in qualsiasi momento. Il Comitato di direzione può presentare una richiesta di revoca al Consiglio di fondazione. I dettagli concernenti la revoca sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento della fondazione.

#### **Articolo 17 Comitato di direzione: attribuzioni**

<sup>1</sup> Il Comitato di direzione è l'organo esecutivo del FNS e provvede alle attività amministrative di quest'ultimo. Dirige la segreteria.

<sup>2</sup> Il Comitato di direzione:

- a. è responsabile dei processi relativi alle procedure di assegnazione come pure dell'intera gestione dell'attività di promozione;
- b. gestisce la segreteria del Consiglio di fondazione, del Consiglio della ricerca e dell'Assemblea dei delegati, prepara i loro affari e ne applica le decisioni sotto la propria responsabilità;
- c. coadiuva il Consiglio della ricerca e il Consiglio di fondazione nell'elaborazione del programma pluriennale, definisce criteri per garantire la qualità e sviluppare l'organizzazione e sottopone le relative proposte agli organi competenti;
- d. provvede a organizzare e instaurare un'efficace comunicazione con l'esterno;
- e. pianifica e realizza misure per diffondere, sfruttare e valorizzare i risultati della ricerca;
- f. attua misure per la messa in rete nazionale e internazionale, e assume funzioni di rappresentanza in seno alle organizzazioni di cui il FNS è membro;
- g. tratta gli affari che gli sono stati delegati dal Consiglio di fondazione o dal Consiglio della ricerca;
- h. provvede a misure di controllo interno e di *compliance*;
- i. amministra le donazioni di privati;
- j. organizza la segreteria e provvede affinché le risorse necessarie siano disponibili nel quadro del budget approvato;
- k. si occupa dell'assunzione e della gestione del personale;
- l. emana i documenti principali per la gestione della segreteria.

<sup>3</sup> Il Comitato di direzione assume le attribuzioni non conferite ad altri organi.

#### **Articolo 18 Comitato di direzione: funzionamento**

<sup>1</sup> Il Comitato di direzione provvede all'efficacia gestionale e organizzativa. Tiene conto dei compiti e delle strategie generali del FNS.

<sup>2</sup> Con l'organizzazione della segreteria, il Comitato di direzione si occupa di tutti gli aspetti necessari per adempiere i compiti della fondazione.

### **Articolo 19 Organo di revisione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione.

<sup>2</sup> L'organo di revisione verifica la contabilità e il conto annuale del FNS sotto il profilo della loro conformità alle basi legali e allo statuto.

## **Sezione III – Finanze**

### **Articolo 20 Finanze**

<sup>1</sup> All'atto della costituzione, i fondatori hanno destinato alla fondazione un capitale di 330 000 franchi. Si può disporre del capitale di fondazione soltanto previo consenso del Consiglio federale. Al capitale di fondazione possono aggiungersi ulteriori elargizioni.

<sup>2</sup> I fondi d'esercizio sono costituiti dai contributi federali annuali, dalle donazioni di terzi e dal reddito di sostanza. Vengono impiegati secondo il piano finanziario.

<sup>3</sup> I contributi federali non utilizzati nel corso di un anno che non sono destinati a uno scopo specifico vengono attribuiti alle riserve libere. Valgono le prescrizioni della Confederazione in materia di riserve.

<sup>4</sup> Nello svolgimento delle sue attività, il FNS può impiegare fondi d'esercizio per effettuare investimenti materiali e immateriali.

## **Sezione IV – Disposizioni finali**

### **Articolo 21 Modifica e abrogazione di altri atti normativi**

<sup>1</sup> Il presente statuto sostituisce lo statuto del Fondo nazionale svizzero del 27 marzo 2015.

<sup>2</sup> L'atto di fondazione del 26 aprile 2002 è abrogato.

### **Articolo 22-23<sup>2</sup>**

### **Articolo 24 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente statuto sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Lo statuto approvato entra in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>3</sup> ...<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abrogato per decisione del Consiglio di fondazione del 27 maggio 2025, approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2025, entrato in vigore il 27 maggio 2025.

<sup>3</sup> Abrogato per decisione del Consiglio di fondazione del 27 maggio 2025, approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2025, entrato in vigore il 27 maggio 2025.

**Articolo 25 Pubblicazione**

Lo statuto è pubblicato sul sito del FNS e mediante rimando nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Berna, 10 maggio 2023

Per il Consiglio di fondazione:

fto. Jürg Stahl  
Presidente

fto. Maria Schönbacher  
Vicepresidente

La revisione totale dello statuto è stata approvata dal Consiglio federale il 16 giugno 2023.